

N. R.G. ██████████/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Tribunale delle Imprese CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. ██████████/2016 promossa da:

**H. ██████████ SRL (C.F. ██████████)**

contro

**I. ██████████ SOC. COOPERATIVA A R.L. (C.F. ██████████)**

Il Giudice dott. Patrizia Pompei,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/01/2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La H. ██████████ S.r.l. ha convenuto in giudizio I. ██████████ a.r.l., impugnando ex art 2533 c.c. la delibera adottata dalla stessa in data 20.06.2016 che escludeva essa attrice dalla compagine societaria, per aver reiteratamente svolto attività promozionale, mediante volantinaggio, nel bacino territoriale assegnato ad altro socio, e aver utilizzato il marchio licenziato in via non esclusiva, ma in associazione con altri marchi.

Quanto alla prima attività oggetto di contestazione, l'attrice ha dedotto che la propria condotta non integrava alcuna violazione delle norme statutarie e regolamentari e che, in ogni caso, non era di gravità tale da giustificare l'esclusione, evidenziando come gli episodi addebitatigli fossero da ricondursi a errore da parte della società incaricata del volantinaggio, che lo aveva effettuato in zona riservata ad altri soci della Cooperativa.

La H. ██████████ ha dedotto, inoltre, l'erronea interpretazione della norma regolamentare riguardante la gestione esclusiva del marchio, ritenendo il proprio comportamento di utilizzo del marchio I. ██████████ unitamente ad altri pienamente legittimo, in quanto non integrante alcuna causa di esclusione, ed, oltretutto, abitualmente tollerato dalla convenuta con riguardo ad altri soci.

L'attrice ha, infine, evidenziato come il provvedimento di esclusione sia stato adottato con notevole ritardo rispetto alla contestazione dei fatti, evidenziandosi, così, anche sotto tale profilo, l'intento persecutorio da parte della I. ██████████.

Ha, pertanto, richiesto l'annullamento dell'impugnata delibera, formulando, altresì, istanza ex art. 2378, comma terzo c.c., per la sospensione della delibera di esclusione.

Costituitasi in giudizio, la Cooperativa convenuta ha contestato quanto *ex adverso* dedotto, formulando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte alla cessazione dell'utilizzo dei segni distintivi nella titolarità di essa convenuta, ed al pagamento di una penale di Euro 500,00 per ogni giorno o frazione di illegittimo utilizzo degli stessi.

La convenuta ha contestato, in primo luogo, l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 2378, terzo comma c.c., al caso di specie, trattandosi di norma applicabile unicamente alle società per azioni, deducendo, altresì, l'inammissibilità e tardività dell'istanza di sospensione, in quanto non contestuale alla notifica dell'atto di citazione, ma introdotta successivamente.



Osserva il Giudicante, quanto all'ammissibilità dell'istanza cautelare, che, benché nel nostro ordinamento non sia più previsto, a seguito dell'abolizione del cd. rito societario avvenuta con il d.lgs. 69/2009, uno strumento cautelare tipico per la sospensione delle deliberazioni dell'assemblea di società cooperativa, la giurisprudenza di merito (Trib. Salerno, sez. I, 07 aprile 2008, Trib. Padova, 17 aprile 2000, Trib. Bari, 23 giugno 2014, Trib. Roma Sez. Imprese 03 agosto 2016) ha costantemente ritenuto la pacifica applicabilità anche alle società cooperative, stante l'espresso meccanismo di rinvio previsto dall'art. 2519 c.c., dello strumento impugnatorio di cui all'art. 2378 comma terzo, espressamente previsto per le società per azioni; sarebbe, invero, del tutto irragionevole escludere l'applicabilità dell'art. 2378, terzo comma c.c., e rinvenire, secondo quanto dedotto dalla convenuta, nella tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. l'unico strumento finalizzato alla sospensiva, poiché detta tutela ha carattere del tutto residuale, essendo ammissibile solo ove non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per accedere a diversi rimedi.

Nulla osta, d'altro canto, alla proposizione dell'istanza anche non contestualmente all'introduzione del giudizio, ma in un momento successivo; invero, il riferimento, nell'art. 2378 c.c. alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va inteso nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dell'istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito.

Ciò premesso in punto di ammissibilità dell'istanza, va osservato che lo sconfinamento dell'attrice nell'attività promozionale – volantaggio compiuto in data 13.12.2015 in zona di competenza della A. s.r.l., altro socio della Cooperativa - è pacifico, avendo la stessa attrice ammesso la circostanza nell'atto di citazione (pag. 7, punto 10), e risultando, altresì, la lettera di contestazione di quest'ultima alla ditta T. s.r.l., incaricata della distribuzione dei volantini, datata 14.12.2015.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che la circostanza che lo sconfinamento sarebbe stato, come dedotto da parte attrice, non intenzionale, ma attribuibile, invece, ad errore della ditta T. s.r.l., incaricata della distribuzione dei volantini, non può ritenersi provata in questa sede, nemmeno a livello di deliberazione sommaria, tipica della fase cautelare; la lettera di diffida alla società incaricata del volantaggio, prodotta in atti dall'attrice, è infatti documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, ed allo stato non viene neppure fornita la prova dell'invio della stessa alla T. s.r.l. .

D'altro canto, risulta che ulteriori episodi di sconfinamento dell'attività di volantaggio dell'attrice in zone non di propria competenza, oltretutto sempre ai danni del socio A. s.r.l., si erano verificati in data antecedente al 23.03.2015, come risulta dal verbale dell'assemblea della convenuta nella medesima data (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta.), nel quale, oltretutto, si dà atto che l'odierna attrice forniva assicurazioni circa il fatto che un tale comportamento non si sarebbe più ripetuto; e la reiterazione degli episodi di sconfinamento induce a far ritenere, ancor più, inverosimile la tesi dell'involontarietà degli stessi, e dell'attribuibilità all'errore della società incaricata del volantaggio.

E' evidente come tali episodi siano in palese contrasto con l'art. 6 del regolamento della Società convenuta, che dispone testualmente che "tutta la pubblicità individuale espletata sui vari media ... deve essere autorizzata dalla Commissione per l'immagine e deve rispettare l'immagine coordinata I. e l'estensione del territorio di esclusiva".

Al riguardo, va osservato come tra le cause di esclusione del socio previste dall'art. 2533, primo comma, c.c. figura, al n. 3, la grave inadempienza alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; d'altro canto, la gravità dell'inadempimento è evidente non solo alla luce delle considerazioni già svolte in punto di reiterazione della condotta relativa allo sconfinamento nell'attività di volantaggio, ma anche perché è lo stesso art. 12 del regolamento della Cooperativa ad annoverare tra i comportamenti di gravità tale da determinare l'esclusione del socio la "mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento", nonché "la concorrenza nei confronti di altri soci con qualunque mezzo che sconfini dal proprio bacino di esclusiva" (cfr. art. 12 statuto, lettere a. e f.).



Per quanto attiene alle contestazioni relative all'utilizzo non esclusivo del marchio, risulta pacifica la circostanza dell'utilizzo, da parte dell'odierna attrice, del marchio I [redacted] in abbinamento con altri, in particolare con i marchi "D [redacted]" e "G [redacted]", oltretutto conferendo un minor risalto visivo al marchio "I [redacted]", rispetto agli altri; ciò risulta ampiamente documentato (v. doc. n.ri 13 e 14 prodotti nel fascicolo di parte convenuta nel sub - procedimento cautelare), e d'altro canto non vi è stata nemmeno una specifica contestazione di parte attrice sul punto, essendosi la H [redacted] S.r.l. limitata ad eccepire che la comparente avrebbe consentito tale abbinamento di marchi ad altri soci della Cooperativa.

D'altro canto, parte ricorrente deduce che l'art.12 del regolamento di I [redacted], prevedendo l'esclusione in ipotesi di non adeguamento "... alle linee guida e deontologiche della cooperativa, in particolare in merito alla gestione del marchio, *che dovrà essere assolutamente esclusivo*", si riferirebbe al diritto del socio di utilizzare il marchio in esclusiva.

Ma, ad interpretare in tal modo la clausola, la stessa risulterebbe priva di significato, posto che già l'art. 3 del regolamento prevede la concessione in uso del marchio a ciascun socio, e d'altro canto sarebbe priva di senso la previsione della sanzione dell'esclusione per un socio che non si avvalsesse di un proprio diritto.

Quanto alla ritenuta sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alle condotte addebitate al socio, si richiama quanto già osservato circa la pluralità di condotte tenute in violazione degli obblighi, e l'espressa previsione delle violazioni quali cause di esclusione.

Relativamente al *periculum in mora*, va osservato che la regola di giudizio formulata dall'art. 2378 comma quarto c.c., non costituisce applicazione pedissequa del generale principio secondo cui nel procedimento cautelare il presupposto del pericolo debba essere parametrato sul solo ricorrente.

A mente del quarto comma, infatti, il giudice deve procedere ad una comparazione tra il pregiudizio che subirebbe l'istante dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione della sua esecuzione, dovendosi effettuare un bilanciamento tra l'interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società: tale meccanismo derogatorio evidenzia l'attenzione del legislatore all'opportunità di salvaguardare la stabilità degli atti della società adottante il provvedimento, che viene ritenuta essenziale per il buon funzionamento dell'impresa collettiva sul mercato (Trib. Roma 3 settembre 2004).

In ragione del dettato normativo, pertanto, l'interesse della società comparente alla continuità e alla stabilizzazione dell'organizzazione dell'impresa costituisce parte integrante e determinante della suddetta valutazione comparativa: da questo punto di vista è indubbio che l'eventuale sospensione della deliberazione relativa all'esclusione del socio – ancor prima di rendere impossibile l'assegnazione del bacino in questione ad altro soggetto, con conseguente danno economico per la società comparente – determinerebbe una grave incertezza nei rapporti commerciali della I [redacted], anche in considerazione delle possibili lamentale di altri soci, con ingiusto pregiudizio delle draghioni della società convenuta.

Pertanto, l'istanza di sospensione non può trovare accoglimento.

PQM

Respinge l'istanza di sospensione della delibera impugnata.

Firenze, 23.2.2017

Il Giudice  
Dott.ssa Patrizia Pompei

